

INFORMACOOP

LEGALE-FISCALE-SOCIETARIO

in collaborazione con



SER.COOP.DE.
Servizi alla Cooperazione Delegati s.c.
Specialisti per le Cooperative

ICN Italia
Consulting
Network
Centro di assistenza fiscale

Informacoop n. 07

10 Aprile 2017

L'ISCRIZIONE NELL'ELENCO DEI BENEFICIARI DEL 5%^o IRPEF PER IL 2017

La Finanziaria 2015 ha **trasformato la devoluzione del 5%o dell'IRPEF da contributo provvisorio, "riproposto annualmente da specifiche disposizioni normative, a una forma stabile di finanziamento** di settori di rilevanza sociale".

Recentemente l'Agenzia delle Entrate con la Circolare 31.3.2017, n. 5/E è intervenuta al fine di fornire chiarimenti in merito alle **novità applicabili dal 2017 "con riferimento ai soggetti regolarmente iscritti nel 2016"**.

Infatti per il 2017 **non sono tenuti** a ripetere la domanda di iscrizione gli enti inseriti nell'apposito elenco pubblicato sul sito internet www.agenziaentrate.gov.it entro il 31 marzo 2017 (art. 6-bi del DPCM 23 aprile 2010, inserito dal DPCM 7 luglio 2016).

DOMANDA DI ISCRIZIONE

L'iscrizione nell'elenco delle ONLUS e degli enti del volontariato ovvero in quello delle associazioni sportive dilettantistiche è subordinata alla presentazione di un'apposita richiesta all'Agenzia delle Entrate.

Secondo quanto precisato nella citata circolare, devono rispettare l'intera procedura di iscrizione, presentando la domanda di iscrizione e la successiva documentazione integrativa:

- gli enti di **nuova costituzione**;
- quelli che **non si sono iscritti nel 2016**;
- gli enti **non inseriti nell'elenco pubblicato entro il 31.3.2017**.

La domanda di iscrizione agli elenchi per la ripartizione del 5% va presentata all'Agenzia delle Entrate, esclusivamente in via telematica

entro il 08.05.2017

SER.COOP.DE. è un intermediario abilitato e potrà effettuare i suddetti invii, previa ricezione del modello già compilato entro il 30 p.v..

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

Al fine di attestare il possesso dei requisiti che danno diritto a partecipare alla ripartizione del 5%, **entro il 30.6.2017**, a pena di decadenza dal beneficio, il legale rappresentante dell'ente è tenuto ad inviare una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ex art. 47, DPR n. 445/2000, con allegata la fotocopia del proprio documento d'identità.

In particolare detta dichiarazione va presentata alla competente Direzione Regionale dell'Agenzia delle Entrate, da parte degli enti del volontariato, a mezzo raccomandata A/R ovvero PEC, alla casella di posta elettronica certificata della competente DRE, riportando nell'oggetto l'indicazione "Dichiarazione sostitutiva 5 per mille 2017" ed allegando copia della dichiarazione sostitutiva ottenuta dalla scansione dell'originale sottoscritto dal rappresentante legale nonché copia del documento d'identità.

In tale dichiarazione il rappresentante legale deve attestare che l'ente è iscritto nell'anagrafe, elenco o registro come previsto dalle disposizioni che disciplinano il settore di attività di appartenenza dell'ente.

In caso di **variazione del legale rappresentante**, la dichiarazione sostitutiva relative alla sussistenza dei requisiti per l'ammissione al beneficio **perde efficacia**.

Il nuovo rappresentante legale deve, a pena di decadenza, sottoscrivere e inviare alla competente DRE "Una nuova dichiarazione con l'indicazione della data della sua nomina e di quella di iscrizione dell'ente alla ripartizione del contributo".

Nel caso di un ente inserito nell'elenco pubblicato entro il 31.3.2017, il nuovo rappresentante legale, deve inviare alla competente Amministrazione la dichiarazione sostitutiva, senza ripresentare la domanda di iscrizione.

In particolare, i nuovi rappresentanti legali degli enti del volontariato devono produrre la dichiarazione sostitutiva **entro il 30.6.2017**.

RENDICONTO DELLE SOMME RICEVUTE

I soggetti che ricevono il contributo del 5% IRPEF devono redigere, **entro 1 anno dal percepimento**, un apposito rendiconto nel quale va riportato, in modo "chiaro e trasparente", anche a mezzo di una relazione illustrativa, l'effettivo impiego dell'importo ricevuto.

Sul punto si rammenta che, in base a quanto previsto dall'art. 12, DPCM 23.4.2010:

- tutti i soggetti devono redigere e conservare tale documentazione per 10 anni;
- il rendiconto con la relativa relazione deve essere inviato al Ministero competente all'erogazione delle somme, entro 30 giorni dal termine per la redazione del rendiconto stesso, soltanto se l'importo percepito è pari o superiore a € 20.000.

Gli enti che hanno percepito un importo inferiore a € 20.000 sono tenuti a redigere e conservare, per 10 anni, il rendiconto, ma non hanno l'obbligo di presentarlo, "salvo espressa richiesta dell'amministrazione".

Gli enti del volontariato devono trasmettere il rendiconto e la relazione illustrativa al Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.

All'indirizzo <http://www.lavoro.gov.it/Lavoro/md/AreaSociale/CinquePerMille/>, è disponibile il modello con le relative istruzioni e linee guida da utilizzare per la redazione del rendiconto da parte degli enti del volontariato e delle associazioni sportive dilettantistiche che, nei casi previsti, dovrà essere inviato all'indirizzo dgvolontariato@mailcert.lavoro.gov.it utilizzando la posta elettronica certificata (PEC) del rappresentante legale.

LA REGOLARIZZAZIONE DELLE ISCRIZIONI "INCOMPLETE"

Resta ferma la possibilità, in base a quanto disposto dall'art. 2, comma 2, DL n. 16/2012, per gli enti destinatari del beneficio, di sanare **entro il 02.10.2017**, con le medesime modalità previste per l'invio originario, le seguenti irregolarità:

- omessa presentazione della domanda di iscrizione;
- omessa presentazione della dichiarazione sostitutiva;
- omessa allegazione alla dichiarazione sostitutiva della copia del documento d'identità del rappresentante legale.

Ai fini della regolarizzazione è necessario che:

- i requisiti richiesti per l'ammissione al beneficio sussistano alla data originaria di scadenza degli adempimenti previsti;
- entro il 02.10 sia inviata la domanda di iscrizione e/o la successiva documentazione richiesta (ad esempio, dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà attestante la persistenza dei requisiti con allegata la fotocopia del documento di identità del rappresentante legale);
- sia contestualmente versata, con il mod. F24, la sanzione minima prevista dall'art. 11, comma 1, D.Lgs. n. 471/97, pari a € 250, utilizzando il codice tributo "8115", senza possibilità di utilizzare in compensazione eventuali crediti a disposizione.

Va evidenziato che possono fruire di tale regolarizzazione tutti gli enti possibili destinatari del 5%, qualunque sia la categoria di appartenenza.